Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 17 maggio 1947** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 17 MAGGIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Camera di commercio di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « Fratelli Florio Conceria S. A. » in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1947. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Ozono » Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1947. — **« La Rinascente » Società per l'esercizio di grandi magazzini, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 aprile 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Stabilimento di Arti grafiche Luigi Salomone, società anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1947. — **Società anonima Impresa generale di affissioni e pubblicità, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1947. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 dicembre 1946, n. 776.

Modificazioni allo statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 aprile 1940, n. 793, con il quale è stato approvato lo statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, modificato con il regio decreto 8 gennaio 1942, n. 507;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 5, 10, 11 e 13 del predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 dello statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, è modificata come segue:

« b) di un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 10 dello statuto predetto è abrogato.

Art. 3.

L'art. 11 dello statuto stesso è modificato come segue: « L'anno finanziario della Fondazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 13 sono rispettivamente così modificate:

« 1) entro il mese di settembre di ciascun anno il bilancio di previsione per il successivo anno finanziario »;

« 2) entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo per l'anno finanziario decorso, unitamente alla relazione dell'attività della Fondazione ed alla relazione dei revisori dei conti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1946

DE NICOLA

SEGNI — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 313.

Garanzia solidale degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione nelle operazioni finanziarie occorrenti per la loro liquidazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, concernente il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo all'istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione nelle operazioni finanziarie che debbono eventualmente effettuare, ai fini della loro liquidazione, possono essere solidalmente chiamati a costituirne la garanzia anche in forma ipotecaria, ove ciò sia riconosciuto necessario dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 314.

Ricostituzione dei comuni di Calceranica e di Centa San Nicolò (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 novembre 1928, n. 2975;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Calceranica e di Centa San Nicolò, aggregati a quello di Caldonazzo con regio decreto 29 novembre 1928, n. 2975, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Calceranica e di Centa San Nicolò e il nuovo organico del comune di Caldonazzo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Caldonazzo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà n vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 315.

Soppressione della Commissione prevista dall'art. 154 dell'Ordinamento giudiziario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Commissione prevista dall'art. 154 dell'Ordinamento giudiziario è soppressa, e le sue attribuzioni sono devolute al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 316.

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, successivamente differita con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra e con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, fino a tutto il 15 aprile 1947, è ulteriormente protratta per altri sei mesi a decorrere da tale ultima data.

Art. 2.

E' autorizzata, fino a tutto il 14 ottobre 1947, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuovo nome — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 aprile 1947, n. 317.

Convalida della istituzione di una imposta sul legname trasferito dalla Valle d'Aosta ad altre provincie e cessazione della sua applicazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' convalidato il decreto del Presidente della Valle d'Aosta in data 31 gennaio 1946, relativo all'imposta sul legname da lavoro trasferito a qualsiasi titolo dal territorio della Valle verso altre provincie della Repubblica.

L'imposta predetta cesserà di avere applicazione al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 aprile 1947, n. 318.

Norme per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per la difesa, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A carico del bilancio dello Stato è stanziato un fondo di lire duecentomilioni da destinarsi all'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

Tale assistenza è effettuata mediante il ricovero dei tubercolotici dimessi in appositi convalescenziari o colonie post-sanatoriali, e, in caso di insufficienza di posti-letto in tali Istituti, con la concessione di una indennità, a titolo di assistenza post-sanatoriale, di L. 200 giornaliere per un periodo di centottanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione, per coloro che siano dimessi dalle case di cura dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Dell'indennità possono beneficiare anche gli infermi che siano stati dimessi dagli Istituti di ricovero posteriormente al 30 settembre 1946, ma in nessun caso la corresponsione dell'indennità può avere decorrenza anteriore al 22 dicembre 1946.

Il periodo di cettottanta giorni può essere prorogato, quando le condizioni economiche e fisiche dell'assistito lo rendano necessario, fino ad un massimo di altri novanta giorni, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai soli infermi precedentemente ricoverati in sanatori o reparti sanatoriali a totale carico dello Stato o dei Consorzi provinciali antitubercolari o di altre Amministrazioni pubbliche e non aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 3.

La corresponsione dell'indennità giornaliera di cui all'art. 1 cessa comunque dalla data in cui l'assistito rifiuti una occupazione redditizia confacente alle sue attitudini fisiche, ovvero da quella in cui assuma attività retribuita.

Art. 4.

L'indennità per l'assistenza post-sanatoriale è di regola corrisposta a settimane anticipate agli aventi diritto e, in caso di minori, alle persone che esercitano la patria potestà e, in mancanza, a coloro ai quali è affidata la tutela o la cura di essi.

Art. 5.

Ai dimessi dagli Istituti di ricovero, i quali comunque non beneficino dell'indennità ordinaria o del sussidio straordinario di disoccupazione, è concessa, con le modalità e con l'osservanza delle condizioni di cui agli articoli precedenti e per tutta la durata di corresponsione dell'indennità a titolo di assistenza post-sanatoriale, un'integrazione in misura pari a quella del sussidio straordiario di disoccupazione, escluse le quote di maggiorazione per i figli.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — GASPAROTTO — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 319.

Istituzione di un Comitato speciale per la bonifica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, contenente norme per la bonifica integrale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Comitato speciale per la bonifica, con il compito di fissare le direttive e coordinare l'attività di bonificamento.

In particolare, il Comitato deve essere sentito:

a) sulle proposte di classifica di nuovi comprensori di bonifica;

b) sulle proposte di revisione delle classifiche dei comprensori di bonifica e sulla determinazione dei comprensori nei quali si debba concentrare l'attività bonificatrice;

c) sulle proposte di espropriazioni di terreni a carico di proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica;

d) sulle proposte di intervento dei consorzi in surrogazione dei proprietari inadempienti, a termini dell'art. 42 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Il Comitato può essere sentito su tutti gli affari sui quali il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ritenga opportuno interpellarlo e in particolare:

a) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini sociali ed economici da conseguire, riservato l'esame tecnico delle proposte al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ai Comitati tecnico-amministrativi degli Uffici decentrati delle opere pubbliche;

b) sui piani di riordinamento di utenze irrigue, salva la competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di derivazione di acque pubbliche;

c) sui piani regolatori dei bacini idrografici, da redigersi a sensi del decreto 15 settembre 1933 dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici;

d) sui provvedimenti di determinazione e di modifica dei perimetri dei comprensori di bonifica.

Il Comitato può anche essere incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di redigere i programmi annuali e pluriennali di esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani di bonifica e di irrigazione.

Art. 2.

Il Comitato può essere autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a compiere a mezzo di suoi membri o di componenti dell'ufficio di segreteria, ispezioni per il controllo della regolare attuazione dei programmi e delle direttive sancite nei piani generali.

Art. 3.

Sugli argomenti per i quali è facoltativa l'interpellazione del Comitato può essere deferito dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste l'esame e la deliberazione ad appositi sottocomitati, costituiti da elementi scelti nel Comitato medesimo.

Art. 4.

Del Comitato fanno parte:

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale dei miglioramenti fondiari;

il direttore generale della produzione agricola;

il capo dei servizi forestali;

il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura o un membro del Consiglio stesso da lui delegato;

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

i rappresentanti degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura e dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra gli esponenti delle relative organizzazioni e in ragione di uno per ciascuna categoria;

un rappresentante dell'Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari;

un rappresentante dell'Istituto nazionale di economia agraria;

otto membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra gli esperti in materia di bonifica, dal punto di vista tecnico, economico e giuridico.

Art. 5.

Sono chiamati altresì a far parte del Comitato e dei Sottocomitati previsti dall'art. 3, i capi degli uffici decentrati delle opere pubbliche, nonchè i capi degli Uffici compartimentali dell'agricoltura e delle foreste quando si tratti di affari interessanti specificamente i rispettivi compartimenti.

Il Ministro ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati, persone di particolare competenza nell'argomento sottoposto all'esame.

Art. 6.

I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, dai funzionari che ne fanno le veci.

In pendenza della ricostituzione del Consiglio superiore dell'agricoltura e della riorganizzazione del Corpo delle foreste fanno parte del Comitato un funzionario di grado non inferiore al 4°, ed un tecnico forestale, nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I membri del Comitato che non vi appartengono in ragione di carica, scadono ad ogni biennio, ma possono essere riconfermati.

Art. 7

Il Comitato è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed in sua assenza dal Sottosegretario di Stato. I Sottocomitati sono presieduti dallo stesso Ministro o da altro componente da lui designato.

Art. 8.

Alle dipendenze del Comitato è costituito un Ufficio di segreteria, alla cui formazione provvede con suo decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

SEGNI — NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 settembre 1946.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Padova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 2 agosto 1946, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Padova per il triennio 1945-47;

Considerato che il dott. Luigi Marinangeli, nominato con il predetto decreto, è deceduto, e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Antonio Martini;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Padova, per il triennio 1945-1947, il dottor Antonio Martini.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1946
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 13. — FERRARI

(2134)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 settembre 1946.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di La Spezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di La Spezia, pel triennio 1945-1947, i signori:

Lami prof. dott. Guido, medico chirurgo;
Rolland dott. Domenico, medico chirurgo;
Giaume prof. dott. Cesare, pediatra;
Pini dott. Mario Alberto, esperto in materia amministrativa;
Boracchia dott. Michele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 384. — FERRARI

(2135)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile, tessile e del vetro della provincia di Rieti, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 53.

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori disoccupati della categoria della manovalanza generica dei comuni di Forlì, Cesena, Mendola, Predappio, Mercato Saraceno, Sant'Angelo, Rimini, Bertinoro, Modigliano, Bagno di Romagna, Misano Adriatico, Cesenatico, Rocca San Casciano, San Mauro Pascoli, Marciano e ai lavoratori dell'industria metalmeccanica del comune di Predappio, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali, anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 46.

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e dalla manovalanza generica di Pisa, Pontedera, Cascina e San Giuliano Terme;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Ponsacco e per i disoccupati dipendenti dalle Manifatture Cotoniere Toscane e dello Stabilimento Cucirini Coats del comune di Pontedera sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Ponsacco e ai disoccupati dipendenti dalle Manifatture Cotoniere Toscane e dagli Stabilimenti della Cucirini Cantoni Coats del comune di Pontedera (Pisa, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 57.

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e alla manovalanza generica di Savona, Albenga, Finale Ligure, Montenotte e Varazze;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati degli altri Comuni della provincia di Savona sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e alla manovalanza generica dell'intera provincia di Savona, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 55.

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 23 gennaio 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti ad alcune categorie e località della provincia di Pesaro;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile, meccanica, dei laterizi, serica, tessile e della paglia di alcun Comune della provincia, sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, meccanica e dei laterizi di Belforte, Issuro, Cantiano, Gabicce, Lunano, Montebaroccio, Montegrimano, Piadimeleto, Sassocorvaro e ai lavoratori dipendenti dall'industria serica, tessile e della paglia di Fano, Fossombrone, Urbino, Fermignano, Pergola e Pesaro che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 72.

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1947.

Convalida della nomina del direttore della sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Considerato che il rag. Alfonso Ragusa, impiegato dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, trasferitosi il 10 ottobre 1943 presso la sede Nord dell'Ente, fu nominato, a decorrere dal 15 gennaio 1945, direttore della sede stessa, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il rag. Alfonso Ragusa ha prestato servizio, con tale qualifica, presso la sede Nord dell'Ente anche dopo la liberazione dell'Italia settentrionale;

Considerato, altresì, che il rag. Alfonso Ragusa ha continuato a prestare la sua opera presso la sede di Roma dell'Ente suindicato, allo scopo di fornire chiarimenti per l'esame della gestione svoltasi al Nord durante gli anni 1943-44 e 45;

Vista la lettera n. 11695/11/G8 del 30 ottobre 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha dato al rag. Alfonso Ragusa, a decorrere dal 31 ottobre 1946, un termine di preavviso di 12 mesi per la risoluzione, per esigenze di carattere amministrativo, del suo rapporto d'impiego con l'Ente;

Vista la lettera n. 1757/P dell'11 marzo 1947, con la quale lo stesso commissario per la gestione straordinaria dell'Ente suddetto propone la convalida della nomina del rag. Alfonso Ragusa a direttore della sede Nord dell'Ente medesimo, disposta il 15 gennaio 1945 sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che il rapporto d'impiego del rag. Alfonso Ragusa viene definitivamente a cessare il 31 ottobre 1947, data di scadenza del termine di preavviso di licenziamento datogli dall'Ente;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidata, alla data del 15 gennaio 1945, la nomina del rag. Alfonso Ragusa a direttore della sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, disposta sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Tale convalida ha effetto fino al 31 ottobre 1947, data di scadenza del termine di preavviso dato dall'Ente al rag. Alfonso Ragusa per la risoluzione del suo rapporto d'impiego, e viene disposta ai soli fini della determinazione del trattamento economico e della liquidazione dell'indennità di licenziamento spettanti allo stesso rag. Ragusa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1947.

Revoca alla rappresentanza italiana della Società francese di assicurazioni « Le Monde » dell'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione per il ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 463, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1947, che approva la concentrazione dell'esercizio assicurativo delle rappresentanze generali per l'Italia delle Società francesi di assicurazione « La Métropole », con sede in Parigi, e « Le Monde », incendio e rischi diversi, con sede in Parigi, mediante il trasferimento dell'intero portafoglio italiano di dette Società nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Alla Società « Anonyme d'assurances a primes fixes contre l'incendie et autres risques Le Monde », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è revocata l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione contro l'incendio.

Roma, addì 9 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(2034)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1947.

Revoca alla rappresentanza italiana della Società francese di assicurazioni « La Métropole » dell'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione per il ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 463, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1947, che approva la concentrazione dell'esercizio assicurativo delle rappresentanze generali per l'Italia delle Società francesi di assicurazione « La Métropole », con sede in Parigi, e « Le Monde », incendio e rischi diversi, con sede in Parigi, mediante il trasferimento dell'intero portafoglio italiano di dette Società nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Alla Compagnie d'assurances et réassurances a primes fixes contre l'incendie et les accidents et risques divers « La Métropole », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Torino, è revocata l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione contro l'incendio.

Roma, addì 9 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti, nel comune di Bisceglie.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Bisceglie nel quale è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nel comune di Bisceglie.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1947

Il Ministro: SCELBA

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1947.

Messa in liquidazione della ditta Farmaceutica Lohmann e C., società in accomandita semplice con sede in Pavia, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta Farmaceutica Lohmann e C., società in accomandita semplice con sede in Pavia, via Ludovico il Moro n. 36;

Ritenuto che la suindicata società non è più in grado di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e quindi si rende opportuno metterla in liquidazione a norma dell'art. 8 della predetta legge;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta Farmaceutica Lohmann e C., società in accomandita semplice con sede in Pavia, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Villani Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1947.

Sottoposizione a sindacato della Società italiana « Persil », società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Persil », società anonima con sede in Milano, via Serbelloni n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nella azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La Società italiana « Persil », società anonima con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Miliani Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2070)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1947.

Nomina e sostituzione di alcuni membri del Comitato interministeriale per la disoccupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente la istituzione del Comitato per la disoccupazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1946, relativo alla nomina del Comitato per la disoccupazione;

Vista la designazione fatta per la nomina e la sostituzione di alcuni membri di detto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato per la disoccupazione istituito dall'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con decorrenza 1° gennaio 1947, i signori:

Angelelli dott. Amleto, capo del Servizio migrazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rostagno dott. Domenico, rappresentante del Ministero degli esteri, Direzione generale degli italiani all'estero;

Palladini dott. Eros, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Cortes dott. Emanuele, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono inoltre nominati, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, l'ing. dott. Aldo Fraschetti, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e l'avv. Giuseppe Nervi, rappresentante la Confederazione generale dell'industria italiana, rispettivamente in sostituzione del dott. ing. Riccardo Lubrano e dell'avv. Rosario Toscani.

Roma, addì 21 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

(2007)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1947.

Dodicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il dodicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Ancona: Ancona (piano esteso alla frazione Falconara Marittima, oltre il capoluogo già incluso nel secondo elenco approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1945, n. 673, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 1° settembre 1945).

Provincia di Milano: Milano (piano parziale limitatamente alle seguenti zone del capoluogo:

Zona 1ª: compresa tra via Stelvio, via Nazario Sauro, via Sondrio, via Alzaia Naviglio Martesana, via Galvani, via Fabio Filzi, via Galilei, piazzale Principessa Clotilde, corso Porta Nuova, via Moscova, via San Marco, via Brera, via dell'Orso, via Cusani, foro Bonaparte, via Legnano, viale Elvezia, via Melzi d'Eril, corso Sempione, via Procaccini, Cimitero monumentale, taglia ferrovia Milano-Rho, via Valtellina;

Zona 2ª: compresa tra via San Damiano, via Visconti di Modrone, via Cesare Battisti, corso Porta Vittoria, via Francesco Sforza, corso Roma, bastioni Porta Vigentina, viale Beatrice d'Este, viale Gian Galeazzo, via Alzaia Naviglio Grande, via Stendhal, via Tortona, via Loria, via Solari, via Borgognone, via del Caravaggio, via Foppa, viale Coni Zugna, piazza S. Agostino, via Olona, via Carducci, corso Magenta, via S. Giovanni sul Muro, via Camperio, via Meravigli, via delle Orsole, piazza Affari, via S. Maria Fulcorina, via Bocchetto, via Moneta, via Ambrosiana, piazza

S. Sepolcro, via Cardinal Federico, via delle Asole, via Falconi, via Carlo Alberto, piazza Missori, via San Giacomo, via Paolo da Cannobio, via Rastrelli, via Larga, piazza Fontana, via Arcivescovado, viale Camposanto, piazza Duomo, via S. Raffaele, piazza S. Fedele, via Case Rotte, via Catena, corso Matteotti, corso Venezia.

Provincia di Udine: Codroipo (capoluogo).

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1947

Il Ministro: SERENI

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Autorizzazione al Banco di Roma, con sede in Roma, ad aprire due agenzie in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire due agenzie di città in Roma, in viale delle Provincie nn. 60-62, ed in viale Aventino n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2146)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Autorizzazione al Banco di Napoli, con sede in Napoli, ad aprire una propria agenzia in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Roma, via del Porto Fluviale n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Abbate Rinaldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 140 decisioni — N. 259/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 1 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Abbate Rinaldo fu Salvatore, nato a Roma il 2 agosto 1898, residente in Francia: Paris 18ème - 13 rue Elysée des Beaux-Arts, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Abbate Rinaldo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 1° aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2112)

Esito del ricorso presentato da Di Lorenzo Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 142 decisioni — N. 197/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso

in esame il ricorso presentato dal sig. Di Lorenzo Giuseppe, nato a Noto (Sicilia) il 4 giugno 1869 e residente in Milano, via Plinio n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Di Lorenzo Giuseppe contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 aprile 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2113)

Esito del ricorso presentato da Petacci Stefano avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 143 decisioni N. 56/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 11 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Petacci Stefano fu Edoardo, nato a Costantinopoli il 28 settembre 1895, residente in Roma, via degli Scipioni n. 71, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Petacci Stefano contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 11 aprile 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2114)

Esito del ricorso presentato da Romano Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 144 decisioni N. 216-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 12 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Romano Aldo fu Antonio, nato a Napoli il 3 luglio 1909, residente in Roma, via Felice Cavallotti n. 85, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Romano Aldo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 aprile 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2115)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diffida per smarrimento di mandato

Ai sensi dell'art. 675 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, si comunica lo smarrimento del mandato di pagamento n. 500, di L. 502.375,17, a favore del Banco di Sicilia in Messina, emesso in data 25 giugno 1943 sul capitolo 97 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1942-43.

Si dichiara che, trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione si provvederà, a seguito di decreto della Direzione generale del tesoro, al rilascio di un duplicato del titolo in parola.

Nel contempo si dichiara la nullità del titolo nei confronti dei terzi.

(2206)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bovalino (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 740.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1981)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Faenza (Ravenna), di un mutuo di L 19.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1947, relativo all'istituzione in Macerata di una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Ancona, deve intendersi firmato, anzichè « per il Ministro: Togni » « per il Ministro: *Cassiani* ».

(2205)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elenco dei motori giacenti nell'autorimessa dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile e trasporti in concessione di Roma.

Fiat 500: 082641 - 033244 - 044112 - 038015 - 091020 - 080611 - 025472 - 069355 - 076658.
Fiat 108: 021119 - 074522 - 014078 - 039583 - 040172 - 050678 063919 - 049759 - 086625 - 077029 - 105899.
Fiat 108-C.: 237625 - 222535 - 212276 - 234884 - 286455 - 228004 - 291712 - 286648 - 268998 - 242234 - 216623 - 250596 - 225320 - 200642 - 255385 - 224383.
Fiat 108-L.: 288108 - 281809 - 272913.
Fiat 1500: 010564 - 005830 - 000803 - 025741 - 007227 - 033383 - 001393 - 004971 - 002265 - 019843 - 88010 - 88012 - 034979 - 039982 - 007149 - 027743 - 008168 - 021158 - 010937 - 035039 - 021227 - 016492.
Fiat 121: 100556.
Fiat 122: 007940.
Fiat 118-AS.: 005353.
Bianchi: 54202 - 51583 - 51601 - 54184 - 14869 - 56985 - 56486 - 54185 - 59206 - 53864.
OM. 469-S.: 4690868.
Ford: 3700 - Y 253629.
Fiat 115.
B.M.W.: 300538.
Fiat 115: 002340.
O.P.R.: K37/17771.
Buik: 432 Ib 755.
Ansaldo: 33 - 330314
Buik 4355Q - 380.
Alfa Romeo: 2300 - T 823141 - T 823187.
Tipo 6 C.: T 823499.
Lancia 9: 41207.
Lancia 84 A.: 1010 - 3170.
Lancia 81: 594.
Lancia 85: 668 - 773 - 886.
Lancia 88: 4921 - 10228 - 16043 - 1869 - 1890 - 14870 - 11437 - 7358 - 10473 - 4300 - 9567 - 88011 - 16563 - 9139 - 7961.
Lancia 97: 7481 - 8766 - 177 - 5354 - 655 - 9770 - 13558 - 6231 - 7202 - 3229.

(2195)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 maggio 1947 - N. 98

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	76,75
Id. 3,50 % 1902	76,10
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	89,225
Redimibile 3,50 % 1934	72,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,075
Id. 5 % 1936	87,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,05
Id. 5 % convertiti 1951	93,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

4° Elenco dei decreti Alto Commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Alto Commissariale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 12 marzo 1947, al registro n. 12, foglio n. 346, con il quale all'Ospedale civico Benfratelli di Palermo, rappresentato dall'Ospedale civico di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo « Lago Perricone », sita in territorio del comune di Campobello di Licata, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 12 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 12 marzo 1947, al registro n. 12, foglio n. 347, con il quale all'Ospedale civico Benfratelli di Palermo, rappresentato dall'Ospedale civico di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo « Bifara Bella Bontà », sita in territorio del comune di Campobello di Licata, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 11 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 16 marzo 1947, al registro n. 13, foglio n. 122, con il quale il decreto Ministeriale 22 maggio 1942, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Serracampana Torcetta », in territorio di Agira, provincia di Enna, rappresentati dal sig. Pilato Francesco fu Francesco, domiciliato a Caltanissetta, fu accordata in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto Commissariale 14 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 27 marzo 1947, al registro n. 13, foglio n. 251, con il quale al condominio rappresentato dall'ing. Carlo Saladino fu Domenico, domiciliato elettivamente presso il rev. Antonino Valenti, arciprete di Grotte (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo sita in località « Burgio Zotta di Cucco », in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 14 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 27 marzo 1947, al registro n. 13, foglio n. 250, con il quale il decreto Ministeriale 22 ottobre 1942, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « S. Nicola e sezione », sita in territorio di Raddusa (Catania), rappresentati dal sig. Pietro Paternò Landolina fu Giuseppe, domiciliato in S. Giovanni La Punta (Catania), fu concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

(2054)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a dodici borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a dodici borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti all'agricoltura e alimentazione, alla biologia e medicina, alla chimica, alla fisica e matematica, alla geografia, geologia e talassografia, all'ingegneria.

Le borse sono ripartite, per tutte le discipline afferenti ai Comitati nazionali, come segue:

a) per l'agricoltura e l'alimentazione: borse n. 2;

b) per la biologia e la medicina: borse n. 2;

c) per la chimica: borse n. 2;

d) per la fisica e la matematica: borse n. 2;

e) per la geografia, la geologia e la talassografia: borse n. 1;

f) per l'ingegneria: borse n. 3.

Il presidente del C.N.R., in relazione alle domande presentate, uditi i Comitati competenti, determinerà la ripartizione delle borse fra le varie discipline, nell'ambito di ciascun Comitato.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi 12, il suo importo, l'istituto o laboratorio straniero presso il quale dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione all'oggetto degli studi e delle ricerche che il candidato intende compiere, nonchè allo Stato nel quale il vincitore dovrà recarsi.

Le borse potranno essere eventualmente sostituite, a giudizio insindacabile del C.N.R., con altre borse di studio messe, a titolo di scambio, a disposizione del Consiglio stesso da laboratori o istituti stranieri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso una università o istituto superiore italiano anteriormente al 1° gennaio 1945.

Art. 4.

La domanda di ammissione a concorso, redatta su carta legale da L. 12, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche (segreteria generale) non più tardi del 31 luglio 1947. La data di arrivo al Consiglio è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, della residenza del concorrente, degli studi e delle ricerche che egli intende compiere e degli istituti che desidererebbe frequentare, nonchè le dichiarazioni di cui al successivo art. 9.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di buona condotta;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente i documenti e gli altri titoli: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervengano dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo il giorno suddetto, non saranno accettati altri titoli o documenti, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame, secondo modalità stabilite dalle Commissioni medesime.

Art. 6.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non sono compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 7.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima, entro il numero delle borse messe a concorso.

In caso di rinunzia dei vincitori, le borse possono essere conferite ai successivi graduati.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo*, la scelta dell'assegnatario sarà fatta con i criteri stabiliti, per l'analoga ipotesi, dalle disposizioni concernenti i concorsi a pubblici impieghi.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non si rechino nell'istituto o laboratorio assegnato entro il termine indicato dal C.N.R. In tali casi, si applica la norma di cui al 2° comma del precedente articolo.

Art. 9.

Le borse che formano oggetto del presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio.

I candidati debbono pertanto dichiarare nella domanda di ammissione al concorso se già usufruiscano di altra borsa di studio.

In caso affermativo, ove riescano vincitori del concorso, potranno fruire della borsa soltanto se rinunzino alla borsa di studio di cui già godono.

I candidati debbono inoltre dichiarare nella domanda se percepiscano retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici o di privati, indicando il relativo ammontare.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in non meno di quattro rate: la prima anticipata e le successive in seguito a dichiarazione favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa viene usufruita.

La borsa potrà essere revocata in caso di gravi mancanze.

Art. 11.

Al compimento degli studi e delle ricerche, coloro che hanno ottenuto la borsa dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

La relazione sarà comunicata al Comitato nazionale competente e potrà essere pubblicata, integralmente o in riassunto, nella rivista del C.N.R.

Art. 12.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che siano stati classificati nella graduatoria dei vincitori: agli esclusi dal concorso ed a coloro che non siano stati compresi nella graduatoria anzidetta vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, addì 31 marzo 1947.

Il presidente: G. COLONNETTI

(2209)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.